



Nuove regole nella pubblica amministrazione

Data 30 settembre 1999
Categoria professione

(L. 59/97, 127/97, 191/98, Reg. attuaz. G.U. n. 275 del 24/11/98)
Bassanini

Nel tentativo di avvicinarci sempre piu' ad uno Stato normale, sono state varate diverse norme volte a snellire i rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.),
Poiche' anche i medici sono cittadini come gli altri, puo' essere utile uno schema sintetico delle novita'.

VALIDITA' TEMPORALE DEI CERTIFICATI
Certificazioni di durata illimitata

Tutti i certificati rilasciati da P.A. attestanti stati e fatti personali non modificabili:
es:

Nascita

Morte

Titoli di studio

Certificazioni valide 6 mesi:

Quelle contenenti dati soggetti a modifiche.

es:

Residenza

Stato di famiglia

Antimafia

I certificati anagrafici scaduti restano validi con dichiarazione in calce che i dati non sono cambiati (firma NON autenticata). Dati desumibili da altri documenti:

I dati relativi a:

Generalita'

Luogo e data nascita

Cittadinanza

Stato civile

Residenza

possono essere desunti dai documenti di riconoscimento, che sostituiscono a tutti gli effetti i corrispondenti certificati.

L' ufficio ricevente (pena reato di violazione di doveri d' ufficio) dovra' acquisire agli atti una fotocopia NON autenticata del documento stesso.

QUANDO AUTENTICARE?

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICATO, NON AUTENTICATE

Nei rapporti con la P.A. in luogo dei normali certificati si puo' presentare una dichiarazione in carta semplice a firma NON autenticata per certificare:

Data e luogo di nascita

Residenza

Stato civile

Cittadinanza

Diritti civili

Stato di Famiglia

Esistenza in vita

Nascita di un figlio

Morte del coniuge

Morte di uno dei genitori

Morte di un figlio

Iscrizione in albi tenuti dalla P.A.

Posizione militare

Titolo di studio

Qualifica professionale

Titoli di specializzazione

Esami sostenuti

Titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica

Situazione reddituale

Assolvimento obblighi contributivi



Cod. Fisc. e Partita IVA
Qualsiasi altro dato su pos. reddituale.
Disoccupazione
Pensionamento
Categoria di pensionamento.
Qualita' di studente, casalinga, di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore.
Vivenza a carico
Assenza condanne penali
Iscrizione (a qualsiasi titolo) ad associazioni o formaz. sociali.
La dichiarazione puo' sostituire:
Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile.
Certificati ed estratti dei registri di stato civile e demografici richiesti dai Comuni.
Certificati ed estratti per iscrizione a scuole o Universita'
Certificati per Motorizzazione Civile.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA', AUTENTICATE

Nei rapporti con la P.A. e con i sostituti della medesima si puo' presentare una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' (con firma AUTENTICATA) per attestare:

Stati, fatti e qualita' personali che non rientrano nei casi gia' elencati per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Stati, fatti e qualita' personali (nel proprio interesse) di altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.
Che la copia di una pubblicazione e' conforme all' originale.
Nei pubblici concorsi in luogo della presentazione della copia autentica dei titoli.
Si puo' fare a meno dell' autentica della firma:

Se la dichiarazione e' contenuta in una istanza diretta alla P.A. e sottoscritta in presenza del personale addetto a ricevere l' istanza.
Se la dichiarazione e' presentata (anche per via telematica: fax, posta elettronica ecc.) accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
Se la dichiarazione, pur non contenuta nell' istanza, e' presentata contestualmente a questa ed e' sottoscritta dall' interessato in presenza dell' addetto a ricevere la dichiarazione.
CASI PARTICOLARI

ACQUISIZIONE D' UFFICIO DEI CERTIFICATI

Quando il cittadino non possa o non voglia ricorrere all' autocertificazione, indichera' all'A. interessata la specifica A.P. che potra' fornire i certificati richiesti che risultino da atti o registri da essa conservati, nei limiti dello stretto necessario per la tutela della riservatezza.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Puo' essere presentata, indifferentemente, da:

Uno dei genitori.

Da un procuratore speciale.

Dal medico o ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (rispettando eventualmente la volonta' della madre di non essere nominata).

NON e' necessaria la presenza di testimoni.

La dichiarazione va fatta:

Entro 10 giorni all' ufficiale di S.C. del comune ove e' avvenuta la nascita.

Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell' Ospedale o Casa di Cura dove e' avvenuto il parto.

Entro 10 giorni nel Comune di residenza di uno dei genitori (la madre, salvo accordi contrari).

NOTE

NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:

Certificati medici.

Certificazioni sanitarie in genere.

Certificazioni di origine.

Certificazioni di conformita' C.E.

Certificazioni di marchi o brevetti.

Le dichiarazioni sostitutive (D.S.) hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

Le D.S. possono essere usate anche da cittadini UE non italiani

L' eventuale autenticazione di un documento o di una firma puo' essere effettuata da qualsiasi dipendente addetto al



PILLOLE.ORG



ricevimento del documento, previa esibizione dell' originale.

Le foto necessarie ai documenti di identità dovranno essere autenticate dall' Ufficio ricevente se presentate personalmente dall' interessato.